

dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di norma di legge (art. 97 Cost., art. 34, 124, 134, 135 c.p.p.), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di un prossimo congiunto, con provvedimento n. 5/2015 del 17-01-2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto, sua figlia, non avente alcun rapporto di dipendenza con il Ministero della Giustizia o con l'Amministrazione Comunale, a svolgere le funzioni di cancelliere per l'udienza civile del 17-01-2015 e con provvedimento n. 6/2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere le funzioni di Cancelliere per l'udienza penale del 24-01-2015, intenzionalmente procurava a sé ed alla figlia dott.ssa Alessandra Pinto un ingiusto vantaggio e un danno ingiusto allo svolgimento dell'attività giurisdizionale con rischio di nullità di tutti gli atti posti in essere”.

- Nell'atto viene esplicitata l'esistenza di una denuncia a mio carico da parte dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo.

In data 17-09-2015 ho depositato nomina del difensore di fiducia e contestuale istanza per visionare ed estrarre copia degli atti.

Allo stato, attivo la mia difesa, riservandomi di ulteriormente dedurre e produrre.

All'uopo evidenzio, comunque, l'infondatezza dell'accusa formulata nella rubrica ed eccepisco **la mancata notifica della rituale informazione di garanzia per consentirmi una tempestiva conoscenza dei fatti prospettati dal denunciante Caracciolo Pietro**, attesa la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente garantiti.

Alla preliminare eccezione di nullità degli atti compiuti non intendo rinunciare con la presente memoria difensiva.

MEMORIA DIFENSIVA

Dopo il passaggio delle funzioni di Cancelleria dal personale ministeriale al personale comunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo ha subito disfunzioni addebitabili a comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco del Comune di Montalto Uffugo in concorso con la Segretaria comunale dott.ssa Milano Virginia.

In particolare:

- a) **l'Ufficio è stato fisicamente chiuso, per causa imputabile al Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, per mancanza del personale comunale.** Tale circostanza è stata portata all'attenzione **del Presidente del Tribunale di Cosenza, della Procura della Repubblica di Cosenza, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;**
- b) per l'udienza del 20-12-2014, per evitare un'interruzione di pubblico servizio, ho nominato una persona idonea a svolgere le funzioni di cancelliere, perché presente e con un rapporto lavorativo – collaborativo con il Comune di Montalto Uffugo (vedasi

memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente);

- c) all’udienza penale del 24/01/2015, il Maresciallo Danielli Pierluigi (non è dato conoscere il soggetto ordinante) interrompeva lo svolgimento dell’udienza. Il disagio è stato temporaneo, per decisione del PM d’udienza. Nell’occasione, il **Maresciallo Danielli Pierluigi** mi ha **interrogato irritualmente ed ha relazionato al Procuratore della Repubblica** di Cosenza;
- d) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro ha gestito l’Ufficio del Giudice di Pace, alla stregua di una succursale degli Uffici Comunali, “promuovendo” a Vice Segretario Comunale, anche il giorno prima, dipendenti comunali, destinati a svolgere le funzioni di Cancelliere.

L’inidoneità del personale nominato dal Sindaco, senza alcuna conoscenza o esperienza specifica a svolgere le suddette funzioni di cancelliere, ha comportato anche la vibrata protesta della Classe Forense e, all’udienza penale del 11/4/2015, rifiutava la partecipazione, per cui sono stato costretto a rinviare i procedimenti. La circostanza è stata portata all’attenzione e conoscenza dell’Organo Superiore. Il PM d’udienza ha relazionato al Procuratore della Repubblica di Cosenza;

- e) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro **ha deciso e decide quali adempimenti devono espletare i dipendenti comunali nell’Ufficio**, disattendendo la direttiva del Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza del 08-01-2015;
- f) a seguito della denuncia sporta nei miei confronti dal Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, veniva attivato procedimento davanti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

Evidenzio che il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro (denunciante), ha ordinato alla Segretaria Comunale Dott.ssa Virginia Milano di trattenerne la notifica della mia convocazione, per cui sono stato costretto a chiedere la rimessione in termini e venivo sentito in data 15-07-2015, dove producevo la memoria difensiva allegata alla presente;

- g) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro ha chiesto ed ottenuto la sostituzione del Cancelliere, nella persona di Belsito Marialuisa, la quale, fin dal primo momento, **ha preso ordini e direttive solo e soltanto dallo stesso Sindaco** (vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Alla luce di quanto sopra emerge che l’Avv. Caracciolo Pietro, nella qualità di Sindaco di Montalto Uffugo, ha posto in essere un’interruzione di pubblico servizio continuata (in due occasioni), nonché ha abusato dei poteri inerenti alla sua carica (“promozione” a Vice Segretario Comunale, ad horas, di dipendenti comunali per svolgere le funzioni di cancelliere), nonché interesse privato in atti d’ufficio, per avere richiesto la sostituzione del Giudice di Pace Coordinatore Dott. Francesco Antonio Pinto, con altro Giudice di Pace, creando, con i comportamenti non condivisibili, una incompatibilità idonea alle mie richieste di astensione dalla

trattazione degli affari civili e penali dell'Avv. Caracciolo Pietro ed a richiedere il trasferimento per altra sede, il quale è in itinere.

Pertanto, avendo arrecato un danno alla mia immagine ed alla mia persona, chiedo la formale punizione di Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, per i reati di interruzione di pubblico servizio (chiusura fisica dell'Ufficio), abuso in atti d'ufficio (nomina a vice Segretario Comunale ad horas di dipendenti comunali, per svolgere le funzioni di Cancelliere), omissione di atti d'Ufficio (mancanza del personale), interesse privato in atti d'ufficio (creata incompatibilità al fine di avere un nuovo Giudice di pace per la trattazione dei propri affari e contestuale richiesta dello stesso di trasferimento ad altra sede), con riserva di costituzione di parte civile, per il persistente danno morale e materiale subito e subendo.

<<>>

Relativamente alla posizione della Dott.ssa Alessandra Pinto, va rilevato che aveva un contratto a termine con il Comune di Montalto Uffugo dal 06/03/2014 al 06/03/2015 (vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Pertanto, legittimamente, poteva svolgere le funzioni, anche per l'esperienza pregressa (**a far data dal 2005 !!!!** – vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Per mera completezza, rilevo che il reato contestato sarebbe radicato nell'assenza di un rapporto di dipendenza (**continuativa**) della Dott.ssa Alessandra Pinto con il Ministero della Giustizia oppure con il Comune di Montalto Uffugo e nel rapporto di parentela.

Per meglio esplicitare l'erronea interpretazione accusatoria, evidenzio la seguente circostanza:

- a) ho amministrato ed amministro giustizia da ventisette anni (undici anni Giudice Conciliatore a Corigliano Calabro e sedici anni Giudice di Pace a Montalto Uffugo).
- b) Eppure, sono un **precario e non sono stato, né sono dipendente del Ministero della Giustizia.**
- c) All'epoca dei fatti contestati, la Dott.ssa Alessandra Pinto aveva un rapporto lavorativo **precario con il Comune di Montalto Uffugo.**

La finalità collaborativa è stata quella di far funzionare l'Ufficio in maniera ottimale, **con il solo vantaggio per la Giustizia, la Classe Forense e per i Cittadini.**

Non sono state mai fatte osservazioni o rilievi sul funzionamento ottimale dell'Ufficio da parte di nessuno.

<<>>

Alla stregua di quanto sopra vanno esaminati i singoli articoli contestati in rubrica:

1) art. 97 Costituzione.

Il reato contestato sarebbe radicato nell'assenza di un rapporto di dipendenza della Dott.ssa Alessandra Pinto con il Ministero della Giustizia oppure con il Comune di Montalto Uffugo e nel rapporto di parentela.

All'uopo rilevo, ribadisco, per meglio esplicitare l'infondatezza dell'articolo contestato che sia lo scrivente indagato, che la Dott.ssa Alessandra Pinto avevano titolo ad espletare le funzioni, sebbene **precari**.

Pertanto, l'art. 97 della Costituzione non è applicabile al caso di specie.

2) art. 34 c.p.p.

Nessun interesse personale, familiare o di altra natura vi è stato fra il decidente ed il Cancelliere nominato d'urgenza, per sopperire ai comportamenti **omissivi e commissivi del Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro e della Segretaria Comunale Dott.ssa Milano Virginia**, e neppure vi era alcuna incompatibilità dovuta ad inimicizia od altro fra le parti dei giudizi trattati.

Evidenzio che incombeva al sottoscritto Coordinatore la responsabilità della regolare funzionalità dell'Ufficio, compresa la celebrazione dei procedimenti.

La tempestività della trattazione dei processi, inoltre, lo impone la legge sul giusto processo, la c.d. legge-Pinto, le cui violazioni comportano sanzioni nei confronti del giudicante e, particolarmente, sul responsabile dell'Ufficio.

L'intento, quindi, aveva questi fini precipui, di cui ne sono stati resi edotti sempre gli Organi Superiori.

Il reato contestato non sussiste, all'evidenza, atteso che l'attività collaborativa era mirata a far funzionare l'Ufficio in maniera ottimale, si ripete, **con il solo vantaggio per la Giustizia, la Classe Forense e per i Cittadini.**

Alla stregua di quanto sopra, l'articolo contestato non sussiste.

3) art. 124 c.p.p.

La correttezza della regolarità dello svolgimento dell'udienza era controllata dal **PM d'udienza, il quale, però, è stato vittima, insieme al Giudice di Pace, dell'irruzione del Maresciallo Danielli Pierluigi (temporanea interruzione dello svolgimento dell'udienza penale ed irrituale interrogatorio del Giudice di Pace).**

Alla stregua di quanto sopra, l'articolo contestato non sussiste.

4) art. 134 e 135 c.p.p.

direttive, per la soluzione delle criticità emerse con il passaggio delle funzioni di Cancelleria dal personale ministeriale a quello comunale, sia per l'inidoneità oggettiva del personale comunale (con un corso di 60 giorni si è passati dalle funzioni di Vigile Urbano a quello di Dirigente di Cancelleria), sia per l'immotivato comportamento ostruzionistico del Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro (ha anche chiesto, per come risulta dalla documentazione in atti, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo "gradimento" !!!!!!!).

Sono stato escusso dalla Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cosenza (All 2), dove ho evidenziato di avere rinunciato alla punizione del Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, per i suoi comportamenti non condivisibili.

Alla stregua delle suestese analisi e considerazioni, chiedo, ancora una volta, il non luogo a procedere oppure l'archiviazione del fatto contestato in rubrica, con la formula più ampia.

Rispettosi ossequi

Salerno 18-04-2016.

Dott. Francesco Antonio Pinto, nella qualità
di Giudice di Pace coordinatore di Montalto Uffugo